

REGOLAMENTO (CEE) N. 2614/79 DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 1979****che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 dai regolamenti (CEE) n. 2470/78 e (CEE) n. 1738/79 per alcuni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2470/78 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 1738/79 ⁽²⁾, il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per alcuni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, il cui volume è stato fissato al livello di 800 000 m³;

considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tali prodotti per il 1979, vi è motivo di ritenere che i fabbisogni supplementari di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammontino a 10 000 m³; che è opportuno aumentare il volume contingente di tale quantità di 10 000 m³, per tener conto degli immediati fabbisogni constatati; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, occorre versare il volume corrispondente all'aumento previsto nella riserva comuni-

taria costituita a norma dei regolamenti summenzionati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dai regolamenti (CEE) n. 2470/78 e (CEE) n. 1738/79 per alcuni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, è portato da 800 000 a 810 000 m³.

2. Tale aumento di 10 000 m³ è versato nella riserva comunitaria costituita in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2470/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 1738/79, che è così portata da 130 000 a 140 000 m³.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Mac SHARRY

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 24. 10. 1978, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1979, pag. 5.